

PRESIDENTE. Il deputato Michelini intende fare una proposta ?

MICHELINI. Sì, intendo che la Camera debba astenersi dal deliberare su questa rinunzia.

MELLANA. Vi è già l'antecedente dell'onorevole Pernigotti, a proposito del quale si accettò anticipatamente la rinunzia.

PRESIDENTE. Allora interrogherò la Camera se intende di astenersi dal deliberare fin d'ora sulla rinunzia del deputato Di Santa Rosa.

(La Camera delibera negativamente.)

Metto ora ai voti l'accettazione della rinunzia del deputato Di Santa Rosa senza pregiudizio della validità o no dell'elezione.

(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE SOCIETÀ ANONIME ED ASSOCIAZIONI MUTUE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sulle società anonime ed associazioni mutue.

La Camera aveva rinviato alla Commissione gli ultimi paragrafi degli articoli 7 ed 8 ; il signor relatore ha la parola per riferire intorno ad essi.

BONAVERA, relatore. La Commissione a cui vennero rinviati gli ultimi numeri degli articoli 7 ed 8, prese in serio esame le questioni che possono insorgere dal sistema di registrazione introdotto dal Senato, e dal principio di retroattività per la data certa accordata alle polizze di vitalizio e di assicurazione marittima col detto ultimo paragrafo che farebbe risalire la data dei detti contratti al giorno della stipulazione.

Considerava che un tale principio veniva a sconvolgere la economia della legge sulla materia formolata nell'articolo 1436 del Codice civile, che restringe l'imputabilità in faccia ai terzi ai casi ivi contemplati, che pongono il principio sotto la salvaguardia della pubblica autorità di un fatto compiuto ed irretrattabile. L'articolo è così concepito :

« La data delle scritture private non è imputabile, riguardo ai terzi, che dal giorno in cui sieno state insinuate, dal giorno della morte di colui, o di uno di quelli che le hanno sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture resti comprovata da atti stessi da ufficiali pubblici, come sarebbero i processi verbali di sigillamento o d'inventario. »

Che nell'ipotesi venissero ad ammettersi altri casi che dipendessero dalla sola volontà dei contraenti, senza alcun controllo, si aprirebbe la porta alle frodi, e così al danno dei terzi ;

Considerato d'altronde che nel fatto dipendeva dalla diligenza delle parti contraenti di fare acquistare data certa ai loro contratti, coll'immediata registrazione dei medesimi, senza profittare della dilazione dei tre giorni accordata dal detto articolo ;

Che non reggeva il timore esternato che vi potessero essere ritardi in certi paesi ove non vi è ufficio di registrazione, non tanto perchè questi uffici sono in tutti i capoluoghi di mandamento, quanto anche perchè tali contratti non si fanno che nelle grandi città ove esistono le compagnie d'assicurazione, ed ove questi possono trovare alimento.

Opinò però la Commissione dover redigere l'ultimo nu-

mero dell'articolo 8 che abbraccia anche il 7 nel seguente modo :

« La registrazione di cui in questo articolo e nel precedente produrrà rimpetto ai terzi gli stessi effetti attribuiti all'insinuazione delle private scritture dall'articolo 1436 del Codice civile. »

DEFORESTA. Dichiaro di accettare l'emendamento proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti quest'alinea. Quello dell'articolo 7 è così concepito :

« Le sopraddette polizze private non avranno però valore fra le parti, nè data certa rimpetto ai terzi, se non saranno entro lo spazio di tre giorni registrate presso la pubblica amministrazione dal Governo incaricata della riscossione della tassa. »

(È approvato.)

Ora viene l'emendamento proposto dalla Commissione in vece dell'ultimo alinea dell'articolo 8.

Esso è così espresso :

« La registrazione di cui in questo e nel precedente articolo produrrà, rimpetto ai terzi, gli stessi effetti attribuiti all'insinuazione delle private scritture dall'articolo 1436 del Codice civile. »

(È approvato.)

Si procede alla votazione per squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 114 |
| Votanti | 112 |
| Maggioranza | 57 |
| Voti favorevoli | 97 |
| Voti contrari | 15 |
| Si astenero | 2 |

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO E LA COMPAGNIA TRANSATLANTICA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione tra il Governo e la compagnia transatlantica. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1636.)

La discussione generale è aperta.

La parola spetta al deputato Girod.

GIROD. C'est à la fin d'une Session laborieuse et prolongée, dans laquelle la Chambre a déjà engagé l'avenir pour des sommes considérables, consacrées en partie, je m'empresse de le reconnaître, à des entreprises d'une utilité incontestable, que monsieur le ministre des finances vient encore lui proposer de voter une dépense annuelle de 624,000 francs, pendant 15 ans, pour l'objet qui est soumis aujourd'hui à vos délibérations.

Les avantages qui doivent résulter pour le pays de l'adoption de la loi, les bénéfices que le commerce national est appelé à en retirer sont-ils si évidents, si considérables que la Chambre doit l'accueillir et lui donner son approbation ?

D'un autre côté, le moment est-il réellement bien opportun, dans la position actuelle de nos finances, pour que nous ayons à leur imposer une charge aussi lourde que celle que l'on nous demande ? Telles sont les considérations que sous